

Posizione n. 0103401-22

N. 44.184 di repertorio

N. 23.429 di raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di settembre

(13 settembre 2022).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

- **DEGHI MARIA**, nata a Morbegno (Sondrio) il 14 settembre 1984, residente a Piantedo (Sondrio), Via Vittorio Emanuele II n. 1133, cittadina italiana, codice fiscale DGH MRA 84P54 F712O.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'ente C.I.C.A. - COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS associazione di promozione sociale iscritta al Registro Nazionale della Associazioni di Promozione Sociale con sede in Firenze, Via Faentina n. 32, codice fiscale 94065390489 con il presente atto mi richiede di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, il verbale della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati tenutasi con modalità telematica il 26 luglio 2022, portante:

- trasferimento della sede legale da Firenze a Milano,
- approvazione di un nuovo testo di statuto sociale conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore).

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per due facciate fin qui e sottoscritto alle ore 12,45.

F.to MARIA DEGHI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

REGISTRATO A

LODI

Il 23 settembre 2022

al n. 6884 serie 1T

Euro 200,00

Verbale Assemblea straordinaria dei Soci del CICA, 26

Luglio 2022 - n°38

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del CICA – modalità telematica
tramite piattaforma zoom del 26 Luglio 2022 n°38.

Il 26 Luglio 2022 alle 9:00 si è riunita in seconda convocazione in modalità
telematica – piattaforma Zoom - l'Assemblea straordinaria dei Soci del
Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS (CICA).

All'o.d.g.

1) Lettura e approvazione dei cambiamenti dello Statuto per
adeguamento al codice del terzo settore ex D.Lgs 117/17 ai fini
dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

2) Variazione della sede Legale.

3) Varie ed eventuali.

Si raccolgono le presenze dei rappresentanti legali degli enti soci (o dei loro
delegati) e quelle dei soci presenti per delega attribuita ad altri soci.

Sono presenti i legali rappresentanti Soci (direttamente o per Delega):

- 1) Associazione Giobbe (Luca Iorfida),
- 2) Fondazione solidarietà Caritas onlus (Francesco Vedele),
- 3) Coop. Lotta Contro l'emarginazione (Tiziana Bianchini),
- 4) Cooperativa don Giuseppe Monticelli (Paolo Meli),
- 5) Associazione di Solidarietà La Ricerca onlus (Enrico Corti),
- 6) Associazione Fides onlus (Paola Striglia),
- 7) Associazione Gruppo Abele onlus (Mariella Lo Vecchio),
- 8) CEIS Pesaro (Lucia Magrini),
- 9) Coop. Soc. Comunità del Giambellino srl onlus (Paolo Bailini),

[Handwritten signature]



- 10) Fondazione Auxilium (Francesca Laura),
- 11) Associazione Comunità Il Gabbiano onlus (Maria Deghi),
- 12) Associazione Mondo X (Alessandra Buondonno),
- 13) L'arcobaleno soc. coop. Soc. onlus (Marta Bonacina),
- 14) Fondazione Somaschi onlus (Daniele Isidori),
- 15) Contina Cooperativa Sociale (Giovanni Gaiera),
- 16) Filo di Arianna soc. coop. Soc. onlus (Greta Marchesi),
- 17) Associazione volontariato onlus Opere Caritative Francescane
(Padre Alvaro Rosatelli),
- 18) Associazione Casa Alloggio Shalom Onlus (Roberta Pezzana),
- 19) CEIS Gruppo Giovani e Comunità (Sonia Ridolfi),
- 20) Servizi per l'Accoglienza soc. coop. Soc. Onlus (Gaetano Auteri),
- 21) Cooperativa sociale Esserci (Miriam Frigerio),
- 22) Fondazione Maddalena Grassi (Miriam Frigerio),
- 23) Fondazione Teresa Camplari (Adriana La Ferla),
- 24) Cooperativa Centro per l'autonomia (Padre Mario Longoni),
- 25) Il Millepiedi (Pasquale Calemme),
- 26) La Strada (Paolo Salituro),
- 27) Fondazione Santa Angela Merici (Lina Giova),
- 28) Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto onlus
(Filippo De Bellis),
- 29) Fondazione Centro di Solidarietà (Debora Vigliardo). Entra in
collegamento alle 11.00
- 30) Laura Rancilio (socio persona in delega a Greta Marchesi),

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, Silvia Ronzini (Nuova Genesi) e



L. 112

Cristina Castelli (segreteria CICA).

Essendo presenti in collegamento 28 enti (29 dalle 11.00) ed essendo pervenute 1 delega da Socio Persona l'assemblea è legalmente valida.

1. Lettura e approvazione dei cambiamenti dello Statuto per adeguamento al codice del terzo settore ex D.Lgs 117/17 ai fini dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Giovanni Gaiera su invito della Presidente riassume all'assemblea il percorso per cui siamo arrivati alla necessità del rinnovo dello Statuto attraverso questa assemblea straordinaria.

Tutto nasce dall'approvazione della legge (Codice) del terzo settore decreto 117 del 3 luglio 2017 e dalla conseguente necessità di modificare lo statuto e poi trasmigrare e/o iscriversi nel cosiddetto RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La scadenza è stata rinviata continuamente, fino a novembre 2021, quando è stato definito il meccanismo di trasmigrazione con le scadenze conseguenti.

Secondo tali scadenze, entro il 28 agosto 2022, dovrebbe avvenire la trasmigrazione automatica e, conseguentemente, doveva o dovrebbe esserci inviata una richiesta da chi gestisce il registro in merito alla mancanza dei requisiti per entrare nella sezione delle APS, come definita dalla citata normativa, e con un tempo definito per procedere alle modifiche necessarie e definire in quale sezione chiedere di entrare.

Nel frattempo, ci eravamo rivolti già dal 2018/2019 allo studio notarile GP Associati (Gallizzia, Guidi, Peregalli) di Milano per un supporto nella revisione dello statuto e negli atti da adottare per l'iscrizione al RUNTS.

Da un lato lo Studio GP ha confermato che, stante la nuova normativa, il CICA non potrà più essere una APS (Associazione di Promozione Sociale) e quindi non potrà più far parte della sezione specifica delle APS ma potrà solo definirsi ETS (Ente di Terzo Settore) entrando nel "calderone" più ampio degli ETS generici.

In secondo luogo, lo Studio ha recentemente consigliato di non attendere il meccanismo, peraltro incerto, di trasmigrazione automatica e della successiva richiesta di adeguare/modificare lo statuto e la qualifica dell'ente ma di procedere con le modifiche necessarie, approfittando anche della possibilità di svolgere Assemblee Straordinarie senza la presenza del notaio e in remoto, come consentito dalla normativa vigente.

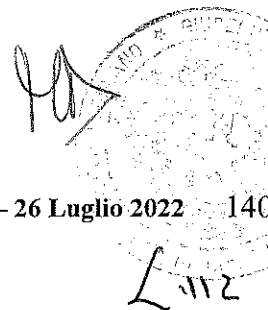
Dopo l'approvazione in Assemblea del nuovo statuto che andremo a discutere, la Presidente dovrà poi recarsi presso la Studio Notarile GP per depositarlo e registrarlo.

Successivamente si potrà procedere, entro novembre, all'iscrizione al RUNTS.

La possibilità di procedere con questa modalità è consentita anche perché come CICA non abbiamo personalità giuridica e abbiamo valutato di non assumerla nemmeno in questo passaggio.

Avere personalità giuridica formalmente implica di depositare e preservare un patrimonio di 15.000 euro e, nella sostanza, rende l'ente soggetto a maggiori controlli/vincoli ma, al tempo stesso, salvaguarda i responsabili/amministratori dal dover rispondere di persona rispetto ad eventuali perdite o ammanchi.

Sulla base della storia del nostro Coordinamento e dei contenuti economici



delle nostre attività, abbiamo ritenuto che tale passo non fosse necessario anche per continuare a mantenere più snella e semplice la gestione.

Tutta questa operazione ci costerà circa 1000 euro di spese notarili (tasse obbligate e tariffe professionali).

Si passa alla lettura dei singoli articoli dello Statuto.

- La denominazione dell'associazione diventa: Coordinamento Italiano delle Case Alloggio per persone con Hiv/Aids ETS (ETS sta per Ente Terzo Settore) – C.I.C.A. ETS.

Denominazione che verrà modificata in ogni parte dello Statuto in cui è presente il nome dell'associazione.

- Art.1: È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i., noto come "Codice del Terzo Settore", un'Associazione Ente di Terzo Settore denominata COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ETS - C.I.C.A. ETS.

L'associazione ha sede legale in Firenze e potrà istituire altrove filiali, sezioni, stabili organizzazioni, strutture operative, rappresentanze e uffici.

La variazione dell'indirizzo della sede non costituisce una modifica statutaria, potendo essere decisa dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Se all'interno dello stesso Comune può essere decisa dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato, a norma di legge, anche prima della scadenza, a seguito di delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Si definisce la modalità di cambio sede insieme all'avvocato Baldi.

- Art.3:” rivolte a persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e

sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza”

L'assemblea decide di inserire un ampliamento delle persone a cui è possibile estendere l'accoglienza in casa alloggio. Esperienza che in alcune regioni è già stata sperimentata ma va resa formale. Tale estensione verrà riportata in tutte le parti dello Statuto in cui vengono denominati i destinatari dell'accoglienza.

Si propone inoltre di distinguere l'assistenza socio-sanitaria in assistenza sociale e sanitaria.

- Art.5: “Per la realizzazione delle proprie funzioni l'Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS potrà svolgere ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 s.m.i. le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.”.

Vengono aggiunte tutte le possibili attività che non indicano un obbligo a realizzarle.

- Art.7: Viene aggiunto: "Maggiorenni e minori di 18 anni" e "La qualità di associato risulta da apposito registro. Il socio può esaminare in qualsiasi momento i libri sociali.”.

- Art.8: Viene specificato al punto d il pagamento della quota annuale: "...impegnarsi a versare la quota associativa annuale nazionale e regionale, se dovuta”. Viene aggiunto "Nel caso di richiesta di ammissione a socio di una persona minore di anni 18 la domanda deve essere sottoscritta da un

soggetto che esercita responsabilità genitoriale o da un tutore legale".

Una specifica in merito ai delegati come rappresentanti dell'ente al punto g:

"... l'eventuale designazione anche in via permanente di un rappresentante diverso dal rappresentante legale dell'ente esentanti dell'ente: ".

Rimando alla normativa vigente in merito al trattamento dei dati: "... sulla base della normativa vigente".

- Art.10: si stabilisce a 7 il numero minimo dei soci presenti in una regione necessari per poter definire un'associazione regionale.

- Art.12: vengono specificate le funzioni dell'assemblea dei soci:

"...a) modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) scioglimento, trasformazione, fusione, cessazione, proroga della Associazione Nazionale;

- Art.14: viene aggiunto: "Il diritto di voto del socio minore è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore".

- Art.15: viene aggiunto "Il socio minore non può candidarsi alle cariche sociali".

c) modifica della sede legale

d) approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

e) fissazione delle quote associative annuali;

f) fissazione del numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo nazionale e delle modalità di elezione del Consiglio Direttivo nazionale;

g) nomina e revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo nazionale;



h) approvazione dei regolamenti interni alla Associazione;

i) nomina e revoca dell'organo di controllo e relativo compenso;

l) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti...".

Viene aggiunta la possibilità di usare la modalità telematica tra le possibili per svolgere le funzioni dell'assemblea: "Le Assemblee si possono tenere anche con il sistema della video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale e di esprimere in forma palese il proprio voto.

Pertanto, qualora particolari circostanze lo richiedano, l'Assemblea è validamente riunita anche se la riunione si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati tra loro, e purché vengano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento".

- Art.15: viene aggiunta una specifica nella scelta dei consiglieri: "I Consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati".

- Art.18: vengono aggiunte due specifiche in merito al compito del Presidente: "Il Presidente Nazionale è il garante dell'identità e dell'unità del C.I.C.A. ETS sia all'interno che all'esterno della Associazione. Il Presidente è scelto tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati". "Il Presidente protempore è incaricato della cura del mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione ETS nella apposita sezione del Registro degli Enti di Terzo Settore".

- Art.19: viene modificato in: "In qualsiasi momento l'assemblea dei



soci lo ritenga opportuno e, in ogni caso, qualora ai sensi degli art. 30 e 31 del D.lgs 117/17 si renda obbligatoria la nomina di un organo preposto al controllo di legalità e correttezza della gestione organizzativa, amministrativa e contabile, l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo, fissandone il compenso e la durata dell'incarico, che non può essere superiore ad un triennio. All'organo di controllo sono attribuite le funzioni previste dalla legge".

- Art.26: aggiunta specifica: "...dell'organo di controllo (se nominato)".

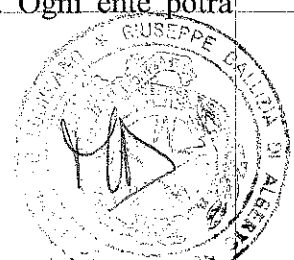
- Art.28: viene specificata la devoluzione del patrimonio in caso di chiusura dell'associazione: "...previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

- Art.29: viene così modificato: "ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Presidente protempore è incaricato di provvedere all'iscrizione dell'Associazione ETS nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. È autorizzato ad apportare al testo dello Statuto le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione."

- Art.30: viene aggiunto il "Codice del Terzo Settore".

Padre Mario porta all'attenzione dell'assemblea se è necessario avere delle associazioni regionali se il registro ETS sarà nazionale. Ogni ente potrà



partecipare ai bandi visto che non esistono più i registri regionali. Cosa sarà della localizzazione geografica non è chiaro. Per assurdo potrebbe capitare che partecipiamo allo stesso bando come CICA e come diramazione regionale.

Giovanni Gaiera proverà a chiedere consulenza all'avvocato in merito alle Aree Regionali. In ogni caso viene sottolineato che tali associazioni territoriali possono costituirsi solo con l'autorizzazione del CICA nazionale.

Viene chiesta all'assemblea di esprimere il voto in merito alle modifiche dello Statuto proposte sia verbalmente che per chat. Tiziana Bianchini non è presente alla votazione a causa di problemi telematici. Vengono votate le modifiche all'unanimità. Nessun contrario e nessun astenuto.

Filippo de Bellis alle 10.53 esce dal collegamento per motivi sanitari. Esce anche Enrico Corti.

Alle 11.00 entra Debora Vigliardo.

2. Cambio sede legale.

La sede ufficiale del CICA, in Firenze Via Faentina, 34, era presso una struttura in comodato alla Caritas che non dà la possibilità di una continuità; il rischio è di perdere parte della documentazione.

Vengono fatte due proposte: una presso Casa Vittoria, in Firenze, l'altra presso la sede del CRCA a Milano.

C'è la necessità di avere un contratto o scrittura privata o comunque un documento per la nuova sede.

L'assemblea esprime sia verbalmente che per chat il voto in merito alla proposta allo spostamento su Milano ed esprime voto favorevole.



all'unanimità. Occorre verificare la disponibilità di Caritas Ambrosiana a tale spostamento.

Viene chiesto a Francesco Vedele di valutare la fattibilità allo spostamento anche sulla sede di Casa Vittoria.

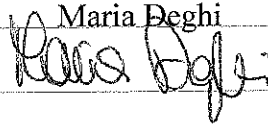
3. Varie ed eventuali.

Viene segnalato un convegno nazionale il 20 ottobre a Roma sulla psicologia della Liberazione. È stato organizzato dal CNCA. Ci sarà la partecipazione del prof Amalio Blanco.

La partecipazione sarà anticipata da un incontro il 19 settembre online e seguita da una successiva il 10 novembre sempre online sulle ricadute operative. È un evento gratuito. Si chiede di far girare la comunicazione a tutti.

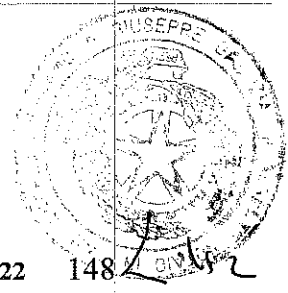
Il Presidente

Maria Deghi



C.I.C.A.

Coordinamento Italiano
Case Alloggio per Persone
in HIV/AIDS



STATUTO
COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO
PER PERSONE CON HIV/AIDS ETS- C.I.C.A. ETS
=====

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i., noto come "Codice del Terzo Settore", un'Associazione Ente di Terzo Settore denominata COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ETS - C.I.C.A. ETS.

L'associazione ha sede legale in Milano e potrà istituire altrove filiali, sezioni, stabili organizzazioni, strutture operative, rappresentanze e uffici. La variazione dell'indirizzo della sede non costituisce una modifica statutaria, potendo essere decisa dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Se all'interno dello stesso Comune può essere decisa dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato, a norma di legge, anche prima della scadenza, a seguito di delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

ART. 2 - CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale, ed opera esclusivamente per fini di interesse generale e di solidarietà sociale. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'ente nasce come associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 C.C. e in futuro può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 3 - FINALITA' ISTITUZIONALI

I principi e le linee di fondo su cui si basa l'Ente di Terzo Settore COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS - C.I.C.A. ETS sono quelli contenuti nel Documento programmatico "Carta di Sasso Marconi".

L'Associazione, direttamente e tramite le proprie articolazioni territoriali, ha lo scopo di riunire, coordinare e rappresentare, nei rapporti con gli Organismi territoriali, nazionali e internazionali, le strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza, comunemente chiamate "Case Alloggio", "Appartamenti", "Centri diurni" per persone con HIV/AIDS, che, riconoscendosi nella "Carta di Sasso Marconi", operano per migliorare la qualità dell'assistenza sociale e sanitaria prestata, fondandosi sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, nel pieno rispetto della dimensione umana, e promuovendo il protagonismo e la piena partecipazione alla vita sociale e civile.

Tale attività di utilità sociale è svolta a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ciascuno.



ART. 4 - FUNZIONI

Funzioni dell'Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS sono:

- a) costituire stabilmente momento di confronto, di coesione e di supporto tra esperienze condotte nelle realtà locali a sostegno di persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza;
- b) farsi parte attiva di confronto e collegamento con le Istituzioni, gli Organismi e gli Enti pubblici e privati per promuovere l'attenzione ai bisogni delle persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza;
- c) sviluppare attività volte alla promozione, all'espansione, al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi gestiti dagli Enti soci rivolti alle persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza, che possano beneficiare similmente delle medesime modalità di accoglienza;
- d) progettare e svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in questo ambito;
- e) progettare e svolgere attività di formazione mirata, rivolta sia ad operatori sanitari e sociali che a volontari, fornendo elementi atti a ridurre i rischi di burn-out;
- f) valorizzare il contributo delle persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza anche ai fini di un miglioramento dei modelli assistenziali;
- g) promuovere la tutela e l'assistenza delle persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza, con particolare riguardo per i soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale;
- h) promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione ai mutamenti della realtà sociale e delle caratteristiche delle persone con cui i Soci entrano in contatto;
- i) individuare ambiti di impegno comune atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 5 - ATTIVITÀ

Per la realizzazione delle proprie funzioni l'Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS potrà svolgere ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 s.m.i. le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Ed inoltre potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) tenere corsi per preparare e aggiornare chi opera nelle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza;
- b) promuovere e attuare programmi di ricerca nei settori socio-assistenziali, socio-sanitari ed epidemiologici riguardo all'infezione da HIV/AIDS;
- c) costituire e gestire un centro di documentazione e una banca dati a disposizione di chiunque operi a favore di persone con HIV/AIDS;
- d) attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all'attivazione di servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi, all'integrazione, all'informazione, anche con il coinvolgimento degli associati e/o di altre realtà esterne con scopi simili;
- e) stipulare convenzioni e accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e altri Enti sia pubblici che privati, assumendone i relativi obblighi ed oneri;
- f) cedere beni e servizi agli associati e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) fare quant'altro si renderà necessario per realizzare il Coordinamento dell'attività delle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS o con situazioni cliniche e sociali complesse che non trovano altra adeguata accoglienza aderenti alla Associazione.

ART. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Per l'esercizio dell'attività istituzionale l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite di propri associati.

A supporto delle attività dell'Associazione, l'Associazione C.I.C.A. ETS può avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro retribuito e/o di servizi prestati da singoli o Enti anche Soci.

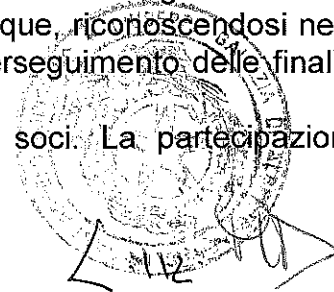
Tutte le cariche sociali sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute secondo quanto stabilito dal regolamento.

ART. 7 - SOCI

Può essere Socio qualunque soggetto giuridico pubblico o privato, religioso o laico, responsabile della gestione di strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS che si riconosce nella "Carta di Sasso Marconi" e non ha finalità di lucro.

Possono essere ammesse come Soci anche persone fisiche, maggiorenni e minori di 18 anni, che hanno condiviso in modo significativo la vita delle strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS e intendono continuare a partecipare in modo significativo alla vita del C.I.C.A. sia a livello nazionale che locale, nonché chiunque, riconoscendosi nella "Carta di Sasso Marconi", intenda fattivamente cooperare al perseguimento delle finalità associative del C.I.C.A.

Il rapporto associativo è uniforme per tutti indistintamente i soci. La partecipazione



all'associazione non è trasferibile neppure per successione.

La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato risulta da apposito registro.

Il socio può esaminare in qualsiasi momento i libri sociali.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Per essere Soci è necessario presentare domanda scritta alla Associazione Nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento nazionale, in cui vengano espressi i motivi in forza dei quali viene chiesta l'ammissione al Coordinamento e in cui si dichiara di:

a) impegnarsi a partecipare fattivamente alla vita sociale e alle iniziative del C.I.C.A. ETS, sia a livello nazionale che territoriale;

b) sostenere i punti qualificanti della "Carta di Sasso Marconi" e delle linee guida nazionali;

c) conoscere ed accettare integralmente le norme dello statuto del C.I.C.A. ETS e dei regolamenti;

d) impegnarsi a versare la quota associativa annuale nazionale e regionale, se dovuta.

Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere, la dichiarazione di:

e) avere uno Statuto compatibile con quello della Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS;

f) presentare un assetto organizzativo e modalità operative che siano rispettose dei requisiti qualitativi richiesti dal Coordinamento;

g) denominazione sociale, sede, indicazione delle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS gestite, loro denominazione, sede, recapiti telefonici ed e-mail.

Alla domanda vanno allegati copia integrale dello statuto vigente e copia della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione, nonché l'eventuale designazione anche in via permanente di un rappresentante diverso dal rappresentante legale dell'ente ed ogni altro documento richiesto dal Consiglio Direttivo nazionale e ritenuto utile alla domanda di adesione.

Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre alle motivazioni e a quanto previsto dalle lettere a), b), c), d) precedenti, l'indicazione dei seguenti elementi:

e) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica, telefono e attività svolta;

f) il consenso al trattamento dei propri dati da parte della Associazione sulla base della normativa vigente.

Nel caso di richiesta di ammissione a socio di una persona minore di anni 18 la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita responsabilità genitoriale o da un tutore legale.

Spetta al Consiglio Direttivo nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento nazionale ed in seguito all'istruttoria e al parere espresso dall'articolazione territoriale di pertinenza, accettare le domande di ammissione, in linea con lo spirito e le finalità della Associazione.

L'ammissione all'Associazione Nazionale comporta di diritto anche l'ammissione all'articolazione territoriale.

La deliberazione di ammissione o di rigetto è comunicata per iscritto all'interessato e all'articolazione territorialmente competente.

In caso di accoglimento della domanda, il Segretario procede tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci.

In caso di rigetto, la comunicazione deve indicare i motivi alla base di tale decisione e l'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La perdita della qualifica di Socio avviene per:

- a) dimissioni,
- b) decesso,
- c) perdita dei requisiti per l'ammissione,
- d) morosità nel pagamento delle quote associative,
- e) ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Associazione,
- f) non partecipazione alle attività della Associazione a livello nazionale e territoriale.

L'esclusione da Socio compete al Consiglio Direttivo nazionale acquisito il parere dell'area territoriale competente, esperito l'iter previsto dal Regolamento. La delibera del Consiglio Direttivo nazionale deve essere notificata per iscritto all'interessato.

La perdita della qualifica di Socio della Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS comporta anche la decadenza dall'articolazione territoriale/Associazione regionale di riferimento.

L'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.

ART. 10 - ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO

Per favorire la piena partecipazione dei soci e attuare capillarmente le proprie finalità e funzioni il COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS - C.I.C.A. ETS si dota di articolazioni territoriali: Associazioni Regionali e Aree regionali o sovra-regionali con pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione nazionale.

Le Associazioni Regionali e le Aree sono costituite in seguito a delibera del Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta dei Soci operanti nel territorio di una Regione o di più Regioni limitrofe. Rappresentano il livello politico ed organizzativo decentrato territorialmente del C.I.C.A. ETS.

I compiti delle Associazioni Regionali C.I.C.A. ETS e delle Aree regionali o sovra-regionali sono gli stessi, nel territorio di riferimento, di quelli previsti per la Associazione nazionale dagli artt. 3 e 4 del presente Statuto e devono risultare coerenti e sintonici nella loro applicazione operativa a quelli individuati dall'assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo nazionale.

Su richiesta dei Soci appartenenti al territorio di una Regione, ove siano presenti almeno sette Soci, di cui i due terzi rappresentino strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS, e a seguito di delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo nazionale, può essere costituita l'Associazione Regionale C.I.C.A. ETS (o provinciale per le province autonome) o in alternativa l'Area regionale.

Nelle Regioni in cui non è costituibile una aggregazione regionale per la presenza di un numero di Soci inferiore a sette, essi possono fare domanda al Consiglio Direttivo nazionale di aggregarsi ad una Regione limitrofa già costituita in Associazione o Area Regionale o di dare vita ad un'Area sovra-regionale.

La scelta del tipo di raggruppamento territoriale al quale dare vita è lasciata ai Soci di ciascun territorio ed avviene mediante votazione palese. La scelta di costituirsi in Associazione Regionale avviene con il consenso di almeno il 75% degli associati di quel territorio.

Il Socio, che dà vita a strutture di accoglienza situate in Regioni differenti, partecipa alle diverse Associazioni Regionali o Aree regionali nelle quali queste si trovano, a prescindere dalla ubicazione della propria sede legale in quanto le strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS costituiscono di fatto le sedi operative decentrate dell'attività specifica espressa dai soci del C.I.C.A. ETS.

Sono Soci dell'articolazione locale tutti i Soci ammessi alla Associazione nazionale operanti in quel territorio.

ART.11 - ORGANI

Organi della Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS sono:

- A - L'Assemblea dei Soci
- B - Il Consiglio Direttivo Nazionale
- C - Il Presidente e il Vicepresidente
- D - L'Organo di controllo

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci spetta la competenza a deliberare in materia di:

- a) modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione, cessazione, proroga della Associazione Nazionale;
- c) modifica della sede legale
- d) approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) fissazione delle quote associative annuali;
- f) fissazione del numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo nazionale e delle modalità di elezione del Consiglio Direttivo nazionale;
- g) nomina e revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo nazionale;
- h) approvazione dei regolamenti interni alla Associazione;
- i) nomina e revoca dell'organo di controllo e relativo compenso;
- l) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) domande di ammissione non accolte ed esclusioni per le quali sia stato fatto ricorso all'Assemblea;
- n) adesione del C.I.C.A. ad organismi federali o consortili.

L'Assemblea delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci iscritti. In seconda convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non sono inclusi gli astenuti. Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, è comunque necessaria sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno degli associati iscritti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina altresì anche tra non soci un segretario che assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali dell'Assemblea.

Le Assemblee si possono tenere anche con il sistema della video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale e di esprimere in forma palese il proprio voto.

Pertanto, qualora particolari circostanze lo richiedano, l'Assemblea è validamente riunita anche se la riunione si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati tra loro, e purché vengano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata mediante avviso scritto inviato anche a mano, per fax o per posta elettronica. A tal fine l'indirizzo dei Soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora dell'Assemblea nonché le materie poste all'ordine del giorno e può prevedere anche la seconda convocazione da tenere almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

All'Assemblea, se nominati, partecipano i membri dell'organismo di controllo.

ART. 14 - INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio non può ricevere più di una delega da altro Socio.

La delega non può essere conferita ai consiglieri nazionali, ai sindaci o revisori dei conti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Normalmente le votazioni avvengono in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è ammesso il voto segreto o per lista.

Il diritto di voto del Socio minore è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale dello stesso o da suo tutore.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà di volta in volta l'Assemblea dei Soci al momento della nomina. I Consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Il Socio minore non può essere candidato alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari o utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per lo svolgimento dell'attività, nulla escluso o eccettuato.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vicepresidente mediante lettera trasmessa anche a mano, per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Sono invitati a partecipare alle riunioni

7
L. 112

consiliari i membri dell'Organo di controllo, se nominati, specie quando si tratta di redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio si possono tenere anche con il sistema della video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale e di esprimere in forma palese il proprio voto.

Pertanto, qualora particolari circostanze lo richiedano, il Consiglio Direttivo nazionale è validamente riunito anche se la riunione si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati tra loro, e purché vengano rispettati il metodo collegiale e di parità di trattamento.

Ai lavori del Consiglio possono partecipare esperti, senza diritto di voto, invitati di volta in volta dallo stesso.

Almeno tre volte l'anno sono chiamati a partecipare al Consiglio Direttivo nazionale i Presidenti delle Associazioni Regionali e i Rappresentanti delle Aree regionali o sovra-regionali.

In caso di decesso o dimissione di un consigliere nella successiva Assemblea dei Soci verrà eletto il suo sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

Ove venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria degli associati dovrà essere convocata senza indugio per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge fra i propri membri il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché il Segretario e il Tesoriere;
- b) individua eventuali poteri e deleghe da ripartire tra i propri componenti;
- c) attua gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea;
- d) delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;
- e) può conferire anche ad estranei deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- f) predispone ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo ed, entro il mese di marzo, quello consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l'anno solare;
- g) decide di adottare norme regolamentari per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione;
- h) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Associazioni regionali, delle Aree regionali e sovra-regionali;
- i) delibera in merito all'ammissione e al recesso dei Soci, recepito il parere della Associazione regionale o dell'Area territorialmente competente;

- l) procede a monitorare il regolare e trasparente funzionamento delle Aree e Associazioni regionali in coerenza con il presente statuto e il regolamento nazionale, anche attraverso azioni dirette di indirizzo e di sostegno, per garantire a tutti i soci di poter vivere e sperimentare anche localmente le finalità del C.I.C.A. ETS;
- m) convoca le assemblee locali per l'elezione del rappresentante territoriale in Aree regionali o sovra-regionali dove non sia presente il Referente.

ART. 18 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il garante dell'identità e dell'unità del C.I.C.A. ETS sia all'interno che all'esterno della Associazione.

Il Presidente è scelto tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Viene nominato dall'Assemblea dei Soci, resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente.

Il Presidente presiede le riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nazionale e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente protempore è incaricato della cura del mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione ETS nella apposita sezione del Registro degli Enti di Terzo Settore.

ART. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

In qualsiasi momento l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno e, in ogni caso, qualora ai sensi degli art. 30 e 31 del D.lgs 117/17 si renda obbligatoria la nomina di un organo preposto al controllo di legalità e correttezza della gestione organizzativa, amministrativa e contabile, l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo, fissandone il compenso e la durata dell'incarico, che non può essere superiore ad un triennio.

All'organo di controllo sono attribuite le funzioni previste dalla legge.

ART. 20 - ASSOCIAZIONE REGIONALE

Le Associazioni Regionali C.I.C.A. sono costituite sotto forma di associazioni Enti di Terzo Settore derivando il proprio atto costitutivo e il proprio Statuto da quello del COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ETS - C.I.C.A. ETS del quale fanno parte e a cui si riferiscono.

Lo Statuto dell'Associazione regionale C.I.C.A. ETS e sue successive modificazioni ed integrazioni devono essere avallate da specifica delibera del Consiglio Direttivo nazionale.

Organi della Associazione Regionale sono:

A - L'Assemblea dei Soci della Associazione Regionale

B - Il Presidente regionale

ART. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE

L'Assemblea dei Soci della Associazione Regionale

a) fissa le linee programmatiche della Associazione regionale in sintonia con quelle deliberate dall'Assemblea nazionale;

b) approva il rendiconto economico delle attività predisposto dal Presidente regionale



- c) nomina delegati incaricati di rappresentare la Associazione regionale in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione regionale;
 - d) elegge il Presidente Regionale;
 - e) delibera l'eventuale attivazione di gruppi di interesse tematico;
 - f) recepisce il regolamento nazionale e approva le eventuali integrazioni regionali.
- La modifica dello Statuto della Associazione Regionale richiede la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno dei Soci e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

ART. 22 - CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea dei Soci della Associazione Regionale è convocata dal Presidente Regionale (almeno quindici giorni prima della data fissata mediante avviso scritto a mezzo di lettera, fax o messaggio di posta elettronica) almeno due volte all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto. A tali fini, l'indirizzo dei Soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora dell'Assemblea e può prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, aventi diritto.

Qualora il rappresentante legale di un ente Socio non possa essere personalmente presente, potrà designare a partecipare all'Assemblea per iscritto altra persona appartenente all'ente.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio.

La delega deve essere data per iscritto.

Ogni socio non può ricevere più di una delega da altro socio.

Non può essere delegato a rappresentare altri Soci il Presidente Regionale.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente Regionale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 23 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea regionale. Ha la rappresentanza legale della Associazione regionale e rappresenta a livello regionale la Associazione nazionale.

È il garante dell'identità e dell'unità del C.I.C.A. ETS sia all'interno che all'esterno della Associazione nel territorio della Regione, della coerenza dell'operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Associazione nazionale, è garante che la sigla del C.I.C.A. ETS sia utilizzata in modo adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell'area.

Convoca l'Assemblea regionale dei Soci e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni della stessa.

ART. 24 - ATTIVITA' DELLE AREE REGIONALI O SOVRA-REGIONALI

Alle Aree regionali o sovra-regionali sono attribuiti i medesimi compiti e ad esse si applicano le medesime regole di funzionamento delle Associazioni Regionali.

I Soci appartenenti ad un'Area hanno il compito di:

- a) fissare il programma annuale dell'Area in sintonia con le linee deliberate dall'Assemblea nazionale;
- b) eleggere il proprio Referente di Area regionale o sovra-regionale;
- c) attivare eventuali gruppi di interesse tematico.

Il Referente di Area ha il compito di garantire l'identità e l'unità del C.I.C.A. ETS sia all'interno che all'esterno della Associazione nel territorio della Area costituita, la coerenza dell'operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Associazione nazionale, è garante che la sigla del C.I.C.A. ETS sia utilizzata in modo adeguato, ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell'Area.

Convoca almeno due volte l'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, i Soci della propria Area e garantisce l'esecuzione di ciò che si è concertato.

Le modalità di convocazione e di decisione, il quorum richiesto, l'attribuzione delle deleghe sono per analogia le medesime previste per le Associazioni Regionali.

ART. 25 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Patrimonio della Associazione Nazionale C.I.C.A. ETS è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali altri contributi obbligatori dei Soci eccezionalmente decisi dall'Assemblea nazionale;
- c) dai beni acquisiti con il contributo dei Soci;
- d) dalle erogazioni liberali fatte dagli associati e/o da terzi;
- e) da eredità, donazioni e legati, lasciti ed elargizioni di privati;
- f) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) da contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- h) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Associazione;
- j) dalle rendite di beni;
- k) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Eventuali proventi derivanti dalle attività della Associazione non potranno essere ripartiti, nemmeno in maniera indiretta tra i Soci ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere ridistribuiti né immobilizzati, ma utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 26 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio annuale di esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio, accompagnato da una relazione sulla gestione e dalle osservazioni dell'organo di controllo (se nominato), verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio dev'essere redatto con chiarezza e precisione al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria dell'associazione.



ART. 27 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Associazione, l'Assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

ART. 28 - DEVOLUZIONE

Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa oppure qualora le finalità dell'associazione divenissero irrealizzabili, l'associazione si estinguerà e il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

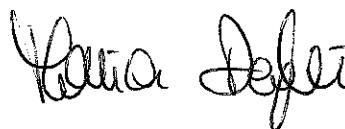
ART. 29 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Presidente protempore è incaricato di provvedere all'iscrizione dell'Associazione ETS nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. È autorizzato ad apportare al testo dello Statuto le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

ART. 30 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.

Assemblea convocata in modalità telematica, 26 luglio 2022



C.I.C.A.
Coordinamento Italiano
Case Alloggio per Persone
in HIV/AIDS

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale